

Codice A1715A

D.D. 19 agosto 2026, n. 805

Articolo 2 L. 157/1992. Articolo 13 Legge regionale n. 5/2018. D.G.R. n. 8-2875/2026/XII del 27 luglio 2026. Sospensione temporanea dell'attività venatoria per la tutela della fauna a causa dell'emergenza incendi, nei territori dei Comprensori Alpini CAB1 e CAVC1.



ATTO DD 805/A1715A/2026

DEL 19/08/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura

OGGETTO: Articolo 2 L. 157/1992. Articolo 13 Legge regionale n. 5/2018. D.G.R. n. 8-2875/2026/XII del 27 luglio 2026. Sospensione temporanea dell'attività venatoria per la tutela della fauna a causa dell'emergenza incendi, nei territori dei Comprensori Alpini CAB1 e CAVC1.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2-2646/2026/XII del 09 giugno 2026 con cui è stato approvato il Calendario venatorio per la stagione 2026/2027 e le relative istruzioni operative supplementari;

visto l'art 2 della Legge 157/92 che stabilisce che “ L'esercizio dell'attività venatoria e' consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.”;

vista la Legge n. 353 del 2000 art 10 che dispone quanto segue “Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni.”;

vista la legge regionale n. 5/2018 che, all'articolo 13, sancisce che la Giunta regionale può vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18 della legge n. 157/1992, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità;

visto l'art. 7 punto o) della deliberazione della Giunta regionale n. 10-26362 del 28.12.1998 e ss.mm.ii. (“Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata”) con la quale si stabilisce che rientra nei compiti del Comitato di gestione degli A.T.C. e dei C.A. la possibilità di

proporre alla Giunta regionale la sospensione anche solo temporanea della caccia in deroga al calendario venatorio;

vista la grave situazione di incendi boschivi di eccezionale gravità che si sono sviluppati nel corso degli ultimi giorni sul territorio di competenza dei Comprensori Alpini CA BI1 e CA VC1 e in particolare nei Comuni di Ailoche, Caprile, Coggiola e Portula ricadenti nel territorio della Provincia di Biella e nel Comune di Postua, ricadente in Provincia di Vercelli, che determinano forti ripercussioni sull'ambiente e quindi sulla fauna presente.

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 8-2875/2026/XII del 27 luglio 2026 che ha disposto, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 5/2018:

- di sospendere temporaneamente l'esercizio dell'attività venatoria per la stagione 2026/2027 in tutto il territorio dei comuni di Cravagliana e Premosello – Chiovena;
- di demandare al Dirigente del Settore "Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquicoltura", stante l'urgenza della situazione e l'evolversi continuo del fenomeno, di individuare, con apposito provvedimento anche sulla base delle segnalazioni o richieste formulate dagli ATC/CA, come disposto dalla DGR n. 10-26362 del 28 dicembre 1998, come da ultimo modificata con la DGR n. 6-1013 del 22 aprile 2025, le eventuali ulteriori sospensioni in aree interessate dagli incendi e di provvedere alla relativa revoca, ivi compresa la revoca riferita alla sospensione di cui al presente provvedimento, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Richiamata altresì la Deliberazione della Giunta Regionale 11 agosto 2026, n. 1-2983 "Legge regionale n. 13/2026. Estensione all'intero territorio regionale della dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo regionale, di cui alla D.G.R. n. 1-2914 del 3 agosto 2026, in relazione agli incendi boschivi verificatisi a decorrere dal mese di giugno 2026 ed al relativo quadro emergenziale tuttora in evoluzione nel mese di agosto 2026".

Vista la nota prot. n. 18074 del 14 agosto 2026, con la quale si sono allertati i Comitati di Gestione dei C.A. come sopra individuati, invitandoli a valutare la situazione nei rispettivi territori ed eventualmente a richiedere la temporanea sospensione dell'attività venatoria per aree e/o specie determinate;

rilevato che con la medesima nota si chiedeva la massima collaborazione dei Servizi di Vigilanza delle Amministrazioni Provinciali e del Corpo Forestale dei Carabinieri evidenziando inoltre che, in tale contesto di urgenza, i Sindaci dei comuni sopraindicati hanno già tempestivamente adottato ordinanze contingibili ed urgenti di divieto di accesso a tali aree.

Preso atto dei riscontri pervenuti relativamente alla nota sopra riportata, come da documentazione agli atti del medesimo Settore.

Dato atto, inoltre, che, con riferimento all'attuale grave situazione di incendi che stanno interessando diverse zone dei Comprensori Alpini CA BI1 e CA VC1 e che determinano di conseguenza forti ripercussioni sull'ambiente e quindi sulla fauna ivi presente, in esito all'istruttoria condotta dal Settore risulta che:

- nei comuni di Ailoche, Caprile, Coggiola e Portula, ricadenti nel territorio della Provincia di Biella e nel Comune di Postua, ricadente in Provincia di Vercelli, alla luce della situazione ambientale compromessa che può influire in maniera rilevante sulla sopravvivenza della fauna selvatica presente nelle aree interessate si ritiene di sospendere temporaneamente, in via precauzionale, l'esercizio dell'attività venatoria in tutto il territorio comunale;

ritenuto pertanto che sussistono le condizioni per prevedere di sospendere temporaneamente

l'esercizio dell'attività venatoria per la stagione 2026/2027 in tutto il territorio dei comuni come sopra individuati;

ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013;

vista la D.G.R. n. 3-2182 del 30.01.2026 "*Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) delle Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028*";

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 25 gennaio 2024 n. 8- 8111;

dato atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata agli atti del Settore;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e sulla base delle risultanze istruttorie e della documentazione conservata agli atti del Settore,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la legge 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- l'articolo 13 della Legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria";
- l'articolo 10 della legge n. 353 del 2000 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi";
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- Artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- Artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- L. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 8-2875/2026/XII del 27 luglio 2026;
- Deliberazione della Giunta Regionale 11 agosto 2026, n. 1-2983;

DETERMINA

- di disporre, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 5/2018 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 8-2875/2026/XII del 27 luglio 2026, la sospensione temporanea, in via precauzionale, dell'esercizio dell'attività venatoria in tutto il territorio comunale, nei comuni di Ailoche, Caprile, Coggiola e Portula, ricadenti nel territorio della Provincia di Biella e nel Comune di Postua, ricadente in Provincia di Vercelli, alla luce della situazione ambientale compromessa che può influire in maniera rilevante sulla sopravvivenza della fauna selvatica presente nelle aree interessate.

Il presente provvedimento potrà essere revocato a seguito delle mutate condizioni meteorologiche, prioritariamente a seguito del riscontro delle Province in merito all'esigenza di mantenere o meno tale sospensione, nonché in considerazione delle richieste avanzate dai Comprensori Alpini interessati e dai Sindaci dei Comuni coinvolti e dalle associazioni di categoria.

Il presente provvedimento sarà trasmesso ai Sindaci dei Comuni interessati ricadenti nei Comprensori Alpini CABI1 e CAVC1, alle Province di Biella e Vercelli, ai Comprensori Alpini CA BI1 e CA VC1 e agli organi di vigilanza venatoria.

I Comitati di gestione del CABI1 e del CAVC1 dovranno dare immediata comunicazione del presente provvedimento a tutti i cacciatori che esercitano l'attività venatoria all'interno del Comprensorio Alpino.

Il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1715A - Conservazione e gestione fauna
selvatica e acquicoltura)
Firmato digitalmente da Alessandra Berto